

avrebbe infatti dovuto astenersi dal porre in essere l'operazione, eliminando quindi in radice il rischio di un danno per l'investitore. Ai sensi dell'art. 1222 la violazione delle obbligazioni di non fare (nel nostro caso di non dare corso all'operazione inadeguata) «costituisce di per sé inadempimento» e rende irrilevante ogni indagine circa la sussistenza del nesso di causalità<sup>18</sup>. Tale soluzione, quantomeno con riferimento alle operazioni non adeguate, pare ulteriormente avvalorata dal fatto che la valutazione di inadeguatezza presuppone la sussistenza di tutti quegli elementi (esperienza, propensione al rischio, precedenti decisioni di investimento) in base ai quali deve essere accertato in via presuntiva il nesso di causalità.

Se quindi la violazione dell'obbligo di astensione è sempre sanzionabile con la condanna al risarcimento del danno conseguente al compimento dell'operazione, non pare che la scelta tra il rimedio della nullità (oramai pacificamente escluso<sup>19</sup>) o quello della responsabilità contrattuale comporti per il risparmiatore oneri probatori e di allegazione differenti<sup>20</sup>: in entrambi i casi non solo non grava sull'investitore l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità, ma l'intermediario non può nemmeno fornire la prova contraria se non per fatti del tutto successivi e autonomi, quali ad esempio l'eventuale raccomandazione di disinvestimento non seguita dall'investitore<sup>21</sup>.

PAOLO FIORIO

## TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

TRIBUNALE VICENZA, 21 aprile 2009 (ordinanza) — LIMITONE Giudice — Cariani (avv. Iorio) - Bortolazzi (avv. Pantano).

**Società — Società a responsabilità limitata — Trasferimento di quota — Firma digitale — Autenticazione della sottoscrizione — Intervento del notaio — Iscrizione nel registro delle imprese** (C.c. artt. 2191, 2470; L. 9 agosto 2008, n. 133, art. 36, comma 1 bis; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 25, comma 2).

*Il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto con firma digitale necessita dell'autentica delle sottoscrizioni da parte del notaio al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese* (1).

 **Omissis.** — La vicenda: con atto in data 8.1.2002 Sergio Cariani, socio della Ing. A. Bortolazzi Consulting

srl, conferiva all'altro socio Angelo Bortolazzi una procura speciale per la vendita della propria quota "a chi crederà opportuno, anche a se stesso"; il 27.11.2008 Cariani revocava la procura speciale conferita a Bortolazzi; quest'ultimo, ricevuta la notifica della revoca della procura il 12.12.2008, con atto avente marcature temporali del 15.12.2008 e del 19.12.2008, vendeva a se stesso le quote del socio Cariani, e otteneva l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione in data 29.12.2008; a ciò seguiva il ricorso di Sergio Cariani ex artt. 700 c.p.c. e 2191 c.c., per la cancellazione dell'iscrizione; il provvedimento veniva in prime cure accordato, attesa l'urgenza in vista della imminente assemblea del 1° aprile 2009, sotto forma di sospensione della efficacia della iscrizione, nel registro delle imprese, dell'atto di cessione delle quote. Si trattano le questioni seguendo l'ordine ed i contenuti indicati dal resistente.

Sulla legittimazione attiva del ricorrente. Afferma il resistente che solo la società è legittimata a far valere la pretesa di evitare la pubblicità di un atto di cessione di quote nel registro delle imprese.

La tesi non è condivisibile. La legittimazione del ricorrente sussiste poiché l'azione cautelare è strumentale rispetto al provvedimento previsto dalla norma di cui all'art. 2191 c.c., che il giudice del registro delle imprese deve adottare nell'interesse pubblico la corretta tenuta del registro delle imprese, avente fine principale di pubblicità dichiarativa e rivolto alla generalità degli utenti. Dunque, qualunque interessato può segnalare al giudice del registro la necessità di adeguare il medesimo alla legalità e non vi può essere dubbio che il preteso cedente, che afferma che la cessione delle sue quote di una società è avvenuta in modo illegittimo oppure che è stata illegittimamente iscritta nel registro delle imprese, abbia titolo e legittimazione per agire in giudizio a tal fine.

Sull'ammissibilità dello strumento cautelare. Secondo il resistente: i provvedimenti resi in materia di registro delle imprese e di iscrizioni nel medesimo registro non sono idonei ad incidere su diritti soggettivi, in quanto le norme di cui agli artt. 2188 ss. c.c. regolano solo procedimenti di volontaria giurisdizione in camera di consiglio con esclusione del ricorso cautelare d'urgenza.

Lo strumento utilizzato, il ricorso ex art. 700 c.p.c., è invece pienamente ammissibile poiché: a) in vista dell'assemblea in cui il resistente cessionario delle quote *de quibus* avrebbe potuto esercitare i propri diritti di socio di (ottenuta) maggioranza, non vi era altra possibilità che usare il rimedio d'urgenza, non essendovi il tempo di applicare la procedura ordinaria ex art. 2191 c.c. (ricorso depositato il 25.3.2009, assemblea fissata per il 1°4.2009); b) lo strumento cautelare è strumentale alla tutela ex art. 2191 c.c., posto che l'iscrizione nel registro delle imprese condiziona l'iscrizione nel libro dei soci dell'atto di cessione delle quote ai sensi dell'art. 2470, co. 2, c.c., atteso che il mero deposito presso il registro crea negli operatori del registro l'obbligo d'iscrivere l'atto depositato, ove sia ritenuto legittimo (v. anche il comma successivo che regola l'acquisto da più aventi causa in base alla priorità dell'iscrizione — non del deposito — di buona fede); c) il diritto soggettivo tutelato è quello ad avere, attraverso la pubblicità nel registro delle imprese, la rappresentazione reale di fatti sociali che riguardano la sfera patri-

555, con nota di MAFFEIS, *Dopo le Sezioni Unite: l'intermediario che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito*; Id. Milano, 14 febbraio 2009, in *Corriere Giur.*, 2009, 973 con note di INZITARI, *Violazione del divieto di agire in conflitto di interessi nella negoziazione di strumenti finanziari*, e di MAFFEIS, *Sostanza e rigore nella giurisprudenza ambrosiana del conflitto di interessi*; Trib. Torino, 13 marzo 2008, inedita.

<sup>18</sup> In tal senso cfr. INZITARI, *op. cit.*, 982.

<sup>19</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, cit.; Id., 19 dicembre 2007, n. 26725, cit.; la riconduzione dei rimedi disponibili all'investitore non correttamente informato nell'ambito della responsabilità contrattuale e non nella nullità è stata generalmente accolta con favore dalla prevalente dottrina; tra i

molti contributi cfr. COTTINO, *La responsabilità degli intermediari finanziari e il verdetto delle Sezioni Unite: chiose, considerazioni e un elogio dei giudici*, in *Giur. It.*, 2008, 347 e segg. Posizioni critiche, specialmente con riferimento alla violazione dei doveri di astensione previsti per le operazioni non adeguate e in conflitto di interessi sono espresse da MAFFEIS, *Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere*, in *Contratti*, 2008, 403; su posizioni simili v. anche SARTORI, *La (ri)vincita dei rimedi risarcitori*, in *www.ilcaso.it*.

<sup>20</sup> Cfr. INZITARI, *op. cit.*, 984.

<sup>21</sup> In tal senso v. MAFFEIS, *op. cit.*, 559.

moniale e personale del ricorrente ad inibire contemporaneamente una iscrizione illegittima che condiziona l'iscrizione nel libro soci, quindi in definitiva neutralizzare gli effetti della cessione illegittima (si tratta di due profili soggettivi autonomi e distinti).

D'altro canto, e si ritiene in via assorbente, nel particolarissimo caso di specie, la funzione cautelare del provvedimento ha riguardato la sola fase senza contraddittorio e si è esaurita nel sospendere gli effetti dell'iscrizione, cioè l'uso intempestivo dei poteri di socio relativi alle quote trasferite senza il rispetto di tutte le formalità di legge, mentre la presente ordinanza, che è emanata dal Giudice del Registro in base al disposto normativo che regola le procedure di controllo sugli atti iscritti nel registro delle imprese, esaurisce compiutamente la fase di merito, in funzione della quale la cautela era strumentale, per cui non vi è più ragione di discutere dell'ammissibilità della cautela, cioè di un effetto provvedimentale provvisorio, posto che il presente è, salve le impugnazioni, già un provvedimento di merito, dunque potenzialmente stabile, che non ha bisogno di un'ulteriore fase di cognizione.

Su: litispendenza, *ne bis in idem*, anomalia del mezzo utilizzato. Il resistente afferma che la presente decisione sarebbe preclusa dalla pendenza di altra vicenda processuale diretta ad eliminare l'iscrizione nel libro dei soci della cessione di quote *de quibus*, pendente *inter partes*. Le due vicende tuttavia sono affatto distinte, in quanto la presente può essere anche solo animata dall'intento di eliminare un'iscrizione illegittima e pregiudizievole dal registro delle imprese da parte del diretto interessato mediante la procedura appositamente prevista per questo solo fine (art. 2191 c.c.), per cui la peculiarità dell'azione rende unico lo strumento adoperato, senza rischi di duplicazione di decisione aventi lo stesso oggetto.

Sull'ampiezza del controllo del Giudice del Registro. Il Giudice del Registro deve verificare se una iscrizione "... è avvenuta senza che esistano le audizioni richieste dalla legge...", e, nel caso di specie, risulta mancante l'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto di trasferimento, come è richiesta dall'art. 2470, co. 2, c.c., quindi si tratta di un controllo di mera legittimità formale dell'atto in funzione della sua iscrizione.

Nel merito del provvedimento del Giudice dei Registro. Occorre a questo punto soffermarsi sulla novità legislativa introdotta in materia di trasferimento di quote di srl dall'art. 36, co. 1-bis, della l. 6 agosto 2008 n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008.

L'art. 36, co. 1-bis, della l. 6 agosto 2008 n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, nell'ottica della valorizzazione della firma digitale come strumento di certificazione della provenienza dell'atto così sottoscritto, ha previsto che: "*L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma*".

Secondo l'art. 31, co. 2-quater della legge 24 novembre 2000 n. 340, "*Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società*".

Va rilevato immediatamente che per il successivo comma 2-quinquies "*Gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale*

*e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio*".

L'intervento del notaio è espressamente richiesto per l'autenticazione della firma digitale dall'art. 25, co. 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), mentre l'art. 2470, co. 2, c.c. stabilisce che "*L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso il registro delle imprese*". Il mancato coordinamento della nuova norma con gli art. 2470, co. 2, c.c. e 25 CAD ha creato non pochi problemi agli interpreti in ordine all'autenticazione delle firme digitali, richiesta dalla norma civilistica per i trasferimenti di quote attuati con la procedura notarile, che alcuni ritengono non più necessaria per i trasferimenti di quote in formato digitale attuati per il tramite del commercialista.

Il problema si pone sia in termini di coerenza del dato normativo, sia in termini di affidabilità del dato iscritto nel registro delle imprese.

Dal punto di vista della coerenza del dato normativo, non si può non osservare che l'art. 2470, co. 2, c.c., pur dopo la introduzione della procedura semplificata di competenza del commercialista, continua a richiedere, per l'iscrizione nel registro delle imprese, l'autenticazione della firma di tutte le parti dell'atto di trasferimento di quote da parte del notaio.

È vero che questo riguarda gli atti di trasferimento posti in essere con la procedura ordinaria e non con la forma digitale, per cui si potrebbe sostenere che la sottoscrizione digitale (possessione della *smart card* + pin alfanumerico + obbligo di identificazione delle parti per gli atti di valore pari o superiore ad euro 15.000,00 e, per quelli di valore inferiore, sulla base di un generico obbligo deontologico dei commercialisti) è più che idonea per garantire la fidejussione delle sottoscrizioni e l'affidabilità dei dati presentati al registro, ma è anche vero che:

— le firme dei trasferimenti di quote attuati con la procedura ordinaria devono essere sempre autenticate, *ex art.* 2470, co. 2, c.c.;

— per i notai l'obbligo di autenticare le firme discende dalla legge per tutti i trasferimenti di quote, a prescindere dal loro valore;

— il legislatore conosce molto bene la differenza tra firma digitale semplice e firma digitale autenticata (v. gli artt. 21, 24 e 25 CAD);

— la locuzione contenuta nel testo di legge "*sottoscritto digitalmente*" non equivale a "*sottoscritto digitalmente con firma non autenticata*".

— la procedura di autenticazione della firma digitale implica anche il controllo di non contraddizione dell'atto di trasferimento all'ordinamento giuridico, cioè alla legge, al buon costume ed all'ordine pubblico.

Pertanto, se avesse voluto realizzare il compiuto effetto di sottrarre il trasferimento di quote di srl attuato con la procedura semplificata all'autentica notarile della firma digitale, così come previsto dalla legge, il legislatore riformatore avrebbe dovuto prevedere la formula "*in deroga all'art. 2470, co. 2, c.c.*".

Così come stanno le cose, questa deroga non può certo immaginarsela l'interprete sulla base, in ipotesi, dell'art. 15 disp. prel. c.c. che prevede l'abrogazione implicita di norme per incompatibilità della nuova norma con altre anteriori o per regolazione successiva dell'intera materia da parte della nuova norma.

Escluso quest'ultimo caso, trattandosi di norma specifica che regola solo una parte dei trasferimenti di quote di srl, e non l'intera materia, non vi è neppure incompatibilità tra essa e le norme anteriori (se non nelle intenzioni inesprese del legislatore) poiché ne deriva un articolato, armonioso, sistema per il quale le parti, dopo aver redatto l'atto (su supporto cartaceo oppure informatico) senza l'assistenza di alcun professionista o averlo redatto in presenza e/o con

l'aiuto del notaio o del commercialista, dovranno in ogni caso rivolgersi al notaio per l'autenticazione della firma, sia essa stata apposta su carta o in formato digitale, e poi, ottenuta una copia autentica in formato digitale dal notaio autenticante, su supporto informatico (*ex art. 23 CAD*), potranno far trasmettere l'atto in formato digitale al registro delle imprese dal commercialista.

Dal punto di vista dell'affidabilità del dato iscritto nel registro delle imprese, poi, si deve rimarcare che, per gli atti in formato digitale, il commercialista non avrebbe alcun obbligo di verificare l'identità del possessore della *smart card* per gli atti di valore inferiore ad euro 15.000,00, e si deve tener conto del fatto che la firma digitale potrebbe essere stata apposta in sua assenza in un momento anteriore, e comunque non ha l'obbligo di verificare la legalità dell'atto, intesa come conformità all'ordinamento giuridico, che invece ha il notaio *ex art. 25, co. 2, CAD*, per cui il dato iscritto nel registro delle imprese avrebbe giocoforza un valore diverso in termini di attendibilità ai fini della pubblicità per i terzi.

Volendo ricordare che il regime della pubblicità del registro delle imprese è retto dal principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione, per il quale, almeno in tendenza, si devono iscrivere atti che rappresentino fatti veri, non può non optarsi — allo stato della normativa, e sempre salvo un intervento successivo del legislatore — per la iscrivibilità del solo atto con firma digitale autenticata dal notaio.

L'intera questione va quindi considerata alla luce della esigenza di affidabilità del dato iscritto nel registro delle imprese, della natura dei controlli e dei soggetti preposti a tali controlli sull'atto di trasferimento di quote, nonché delle connesse responsabilità in caso di omissioni o errori nei controlli.

Nel caso di specie, si osserva che, ricorrendo al notaio, le parti sottopongono l'atto di trasferimento ad una procedura più articolata, che dà maggiori garanzie di veridicità, in quanto implica l'autenticazione della firma digitale secondo quanto dispone l'art. 25 CAD (attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, cioè con specifiche norme di legge oppure con principi di ordine pubblico e di buon costume).

Viceversa, scegliendo il commercialista, la procedura è più semplice, soprattutto non implica l'autenticazione della firma e, di conseguenza, la verifica di legalità dell'atto.

Ora, se anche il Notaio potesse ricorrere alla procedura semplificata, attuata mediante l'invio telematico dell'atto di trasferimento di quote, ci si chiede se egli potrebbe omettere la procedura di autenticazione della firma e di verifica della legalità dell'atto, così come può fare il commercialista, sul presupposto — sancito dalla diversa formulazione e previsione degli artt. 21 e 25 CAD — che la firma digitale semplice sia cosa diversa dalla firma digitale autenticata, la prima che crea una presunzione semplice di appartenenza dello scritto al sottoscrittore, vincibile con qualsiasi mezzo di prova (*ex artt. 21 CAD e 2702 c.c.*) la seconda che crea una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrittore vincibile solo con querela di falso (*ex artt. 25 CAD e 2702-2703 c.c.*).

Ritenendo che ciò non sia possibile, in quanto sul notaio gravano precisi obblighi di legge cui egli non può sottrarsi *ad libitum*, allora dovrà ammettersi che la sola procedura che venga attuata dal commercialista è meno garantista rispetto a quella attuata dal notaio, con la conseguenza che è rimesso alla libera discrezionalità delle parti quale procedura e quali controlli scegliere.

Ed è proprio questa possibilità di scelta delle parti, in quanto realizza nei fatti una *deregulation* facoltativa della

fattispecie, che è inaccettabile sul piano sistematico, e che fa propendere per la tesi più garantista, per la quale è tuttora necessaria l'autenticazione della firma digitale da parte del notaio.

Ragion per cui va ordinata la cancellazione dell'iscrizione della cessione di quote avvenuta in mancanza di tale indispensabile requisito di legge. — *Omissis*.

 (1) Il provvedimento che si pubblica rappresenta il primo intervento giurisprudenziale in ordine alla questione, di grande attualità e immediata rilevanza applicativa, relativa all'interpretazione dell'art. 36, comma 1 *bis*, d.l. n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. In base a tale disposizione «l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 *quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340». Ci si è domandati quale possa essere il significato e l'ambito di applicazione della norma suddetta, sia con riferimento all'art. 2470 c.c. sia in relazione a quanto prescrive il c.d. codice dell'amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) che, negli artt. 24 e 25, disciplina la sottoscrizione del documento informatico, tanto nella forma della firma non autenticata che in quella della firma autenticata da notaio.

Tre sono le opzioni interpretative espresse sinora dai commentatori.

Secondo una prima opinione<sup>1</sup>, radicalmente avvertata dalla pronuncia in esame, la norma sopra richiamata introdurrebbe una procedura alternativa a quella prevista dall'art. 2470 c.c., comma 2: il trasferimento della partecipazione potrebbe avvenire anche mediante la redazione di un documento informatico sottoscritto con firma digitale non autenticata, il cui deposito presso il registro delle imprese (avente gli stessi effetti di quello realizzato secondo il procedimento "ordinario", ovvero l'assoggettamento dell'atto alla pubblicità dichiarativa) verrebbe ad essere effettuato a cura dell'intermediario abilitato.

Secondo una seconda impostazione<sup>2</sup>, rimasta peraltro isolata, il deposito cui fa riferimento la norma non è «il deposito per l'iscrizione» richiesto dall'art. 2470, comma 2, c.c., ma è un mero deposito, i cui effetti giuridici non possono consistere nella pubblicità dichiarativa di cui all'art. 2193 c.c. Il legislatore avrebbe introdotto, accanto al procedimento di cui all'art. 2470 c.c., una procedura semplificata che consiste nella redazione dell'atto di trasferimento mediante documento informatico con firma digitale non autenticata e nel suo deposito (facoltativo) da parte dell'intermediario nel registro delle imprese, con effetti di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che il trasferimento non sarebbe opponibile nemmeno alla società e avrebbe un'efficacia esclusivamente *inter partes*.

<sup>1</sup> In tal senso DONATIVI, *Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale alla luce delle recenti novità legislative*, in *Società*, 2009, 410; Circolari n. 5/IR del 18 settembre 2008 e n. 6/IR del 22 ottobre 2008 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti.

<sup>2</sup> BOCCHINI, *Trasferimenti di quote di s.r.l.: "deposito" o "iscrizione" nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni*, in *Società*, 2009, 541 e segg.

Secondo la terza ed ultima interpretazione<sup>3</sup>, sostenuta con particolare vigore argomentativo dalla pronuncia che si commenta, la norma in esame, se da un lato non rappresenta una disposizione speciale o "derogatoria" rispetto all'art. 2470, comma 2, è destinata peraltro a regolare un profilo specifico della vicenda del trasferimento della quota, ovvero la redazione dell'atto di trasferimento nella forma del documento informatico. In tal caso si afferma che, fermo restando l'obbligo dell'autenticazione (notarile) delle sottoscrizioni, il mero deposito presso il registro delle imprese può essere effettuato dall'intermediario abilitato.

A sostegno di tale conclusione e quindi, in definitiva, dell'impossibilità di sottrarre all'intervento notarile l'autenticazione della firma apposta al documento che contiene il trasferimento della partecipazione, possono essere addotte numerose e pregnanti argomentazioni, alcune delle quali sono state efficacemente sviluppate dal Tribunale di Vicenza. Esse possono essere così sintetizzate:

a) il sistema di pubblicità del registro delle imprese è caratterizzato dal principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione, che si ricollega ad una fondamentale esigenza di certezza e veridicità; tale esigenza viene integralmente soddisfatta soltanto mediante l'intervento notarile, che presuppone un controllo di legalità dell'atto soggetto ad iscrizione e quindi, in quanto tale, «dà maggiori garanzie di veridicità» rispetto ad una procedura che preveda la mera apposizione della firma digitale. Del resto il principio di autenticità è testualmente confermato dall'art. 31, comma 2 *quinquies*, della L. 24 novembre 2000, n. 340, opportunamente richiamato dalla pronuncia che si pubblica, a norma del quale la possibilità per gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese risulta circoscritta agli atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio;

b) l'apposizione della firma digitale crea una presunzione semplice di appartenenza di quanto risulta dall'atto al sottoscrivente, vincibile con qualsiasi mezzo di prova, mentre l'autenticazione della firma crea una presunzione di appartenenza di quanto scritto al sottoscrivente, vincibile soltanto con la querela di falso;

c) l'intervento notarile comporta la necessità che la sottoscrizione dell'atto venga apposta in presenza del notaio, mentre, per quanto riguarda gli atti con firma digitale non autenticata, l'intermediario abilitato (commercialista) non ha sempre l'obbligo giuridico di accertare l'identità del possessore della *smart card*, con la conseguenza, tra l'altro, che la firma digitale potrebbe venire apposta in sua assenza, anche in un momento anteriore;

d) è irragionevole e inammissibile attribuire integralmente alle parti la scelta tra due procedure alternative per il trasferimento della quota di s.r.l., quando una delle due e, precisamente, quella attuata mediante l'intervento del notaio, risulta obiettivamente più certa e maggiormente garantista, non solo nei confronti dei

soggetti interessati ma anche nei confronti della stessa società e dei terzi.

Per ragioni di completezza è opportuno rammentare come il legislatore sia recentemente ancora intervenuto in ordine al trasferimento della quota di s.r.l. sancendo l'eliminazione, a carico della società, dell'obbligo di tenere il libro dei soci; tale previsione si accompagna a quella per cui l'efficacia del trasferimento nei confronti della società si realizza nel momento in cui viene effettuato il deposito nel registro delle imprese (art. 16, commi 12 *quater* e segg. della L. 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Poiché dal suddetto intervento normativo discende la sostanziale abolizione del controllo dell'organo amministrativo sui trasferimenti di quote di s.r.l.<sup>4</sup>, vi è da chiedersi se tale conseguenza non possa essere utilizzata come un ulteriore argomento a favore della tesi che rivendica la necessità del controllo notarile.

PAOLO REVIGLIONE

### PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI NOTIFICA

TRIBUNALE PISTOIA, 28 gennaio 2009 (decreto) — CALVANI *Presidente* — GARUFI *Relatore* — Curatela fall. Gaiffi (avv. Vannucchi) - P.M.G. s.r.l. (avv. Totaro).

**Fallimento — Opposizione allo stato passivo — Mancata notifica ricorso e decreto — Conseguenze** (Cost. art. 111; R.D. 6 marzo 1942, n. 267, art. 99).

*La omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto rappresentano la violazione del principio della ragionevole durata del processo la cui sanzione deve ritrovarsi nella improcedibilità della domanda* (1).

 *Omissis.* — Rilevato che con il ricorso sopra indicato la P.M.G. s.r.l., opponendosi al decreto emesso dal Giudice delegato dei Fallimenti il 10.6.2008, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento Gaiffi Claudia Sandra per il credito di Euro 16.906,76 quale corrispettivo di merce fornita e regolarmente fatturata;

considerato che il ricorso e il decreto non sono stati notificati alla curatela nel termine originariamente concesso, e che la curatela, destinataria della notifica a seguito di nuovo termine, ha eccepito la inammissibilità e/o la improcedibilità dell'opposizione per il suddetto vizio (oltre a contestare nel merito la pretesa);

ritenuto che la omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto rappresentino una violazione del principio della ragionevole durata del processo, costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.), la cui sanzione deve ritrovarsi nella improcedibilità della domanda, al pari di quanto già ritenuto dalla Suprema Corte nel rito del lavoro o nell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass., S.U. 30.7.08 n. 20604);

ritenuto che alla soccombenza debba seguire la condanna al pagamento delle spese, come liquidate nel dispositivo; visto l'art. 99 R.D. 267/42

P. Q. M.

Il Tribunale, come sopra costituito, dichiara improcedibile l'opposizione. — *Omissis.*

<sup>3</sup> MACCARONE-PETRELLI, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, 533 e segg.; SPADA, "Una postilla" in *tema di cessione di quote con firma digitale*, *ibid.*, 538.

<sup>4</sup> Come ha bene messo in luce DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano, 2008, 250 e segg.